Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 6 novembre 2026
(OR. en)

12782/26
ADD 2

Fascicolo interistituzionale: 2026/0345 (NLE)

COPEN 313
JUSTCIV 134
FREMP 344
JAI 1093

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 novembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 594 annex
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 594 annex.

All.: COM(2026) 594 annex

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.11.2026
COM(2026) 594 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione della professione di avvocato, per quanto riguarda le questioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

ALLEGATO 2

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PROTEZIONE DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (STCE N. 226) (LUSSEMBURGO, 13.V.2025)

Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - n. 226

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione della professione di avvocato

Lussemburgo, 13.V.2025

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente convenzione,

considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri;

richiamando la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n. 5 del 1950), i relativi protocolli e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

tenuto conto dei principi fondamentali sul ruolo degli avvocati, adottati dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo (L'Avana (Cuba), 27 agosto - 7 settembre 1990);

tenuto conto della raccomandazione Rec(2000)21 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla libertà di esercizio della professione di avvocato;

tenuto conto della risoluzione 44/9 sull'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, dei giurati e dei consulenti tecnici e sull'indipendenza degli avvocati, adottata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 16 luglio 2020;

sottolineando il ruolo fondamentale svolto dagli avvocati e dalle loro associazioni professionali nel difendere lo Stato di diritto, garantire l'accesso alla giustizia e assicurare la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

constatando con profonda preoccupazione che gli avvocati sono sempre più spesso oggetto di aggressioni fisiche, minacce, molestie e intimidazioni a causa delle loro attività professionali, nonché di ostruzioni o ingerenze indebite nello svolgimento delle loro legittime attività professionali;

condannando tutte queste aggressioni fisiche, minacce, molestie, intimidazioni e ostruzioni o ingerenze indebite;

considerando le diverse modalità in cui la professione forense può essere organizzata negli Stati membri del Consiglio d'Europa e negli altri firmatari della presente convenzione;

considerando la necessità di rafforzare il quadro giuridico internazionale per garantire la libertà di esercizio della professione forense,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I – Scopo, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1 – Scopo della convenzione

(1) Scopo della presente convenzione è rafforzare la protezione della professione di avvocato e il diritto di esercitare tale professione in modo indipendente e senza

discriminazioni, ostruzioni o ingerenze indebite e senza essere oggetto di aggressioni fisiche, minacce, molestie o intimidazioni.

(2) La presente convenzione istituisce uno specifico meccanismo per garantire l'effettiva attuazione delle sue disposizioni a opera delle parti.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

(1) La presente convenzione si applica alle attività professionali degli avvocati e delle loro associazioni professionali.

(2) Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 della presente convenzione sono applicabili, per quanto pertinente alla situazione specifica, agli avvocati che prestano, con il proprio titolo di origine, consulenza, assistenza o rappresentanza legale in una parte e che:

(a) rientrano nell'ambito di applicazione di una dichiarazione formulata da un'altra parte ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della presente convenzione; o

(b) forniscono tali prestazioni ai sensi del diritto di detta parte, del diritto dell'Unione europea o di accordi internazionali.

(3) Le disposizioni degli articoli 6 (diritti professionali degli avvocati), 7 (libertà di espressione) e 9 (misure di protezione), paragrafo 4, della presente convenzione si applicano anche:

(a) a qualsiasi persona a cui, in violazione degli articoli 5 e 8 della presente convenzione, sia stata negata, revocata o sospesa la qualifica di avvocato o l'autorizzazione all'esercizio della professione;

(b) a qualsiasi persona abilitata da un organo giurisdizionale internazionale o da un organo istituito da un'organizzazione internazionale a fornire consulenza o agire nel quadro di un procedimento dinanzi a tale organo.

(4) Le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c), e all'articolo 9, paragrafo 4, della presente convenzione si applicano anche alle persone impiegate o assunte dagli avvocati per fornire loro assistenza, nella misura in cui tali persone contribuiscono direttamente all'esercizio delle attività professionale di tali avvocati.

(5) Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 4, della presente convenzione si applicano anche alle persone impiegate o assunte per fornire assistenza alle associazioni professionali per quanto riguarda l'esercizio da parte loro delle attività professionali di tali associazioni.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente convenzione si applicano le definizioni seguenti:

(a) "avvocato": qualsiasi persona fisica qualificata e abilitata, a norma del diritto nazionale, ad esercitare la professione di avvocato;

(b) "cliente": qualsiasi persona fisica o giuridica che è consigliata, assistita o rappresentata da un avvocato;

(c) "potenziale cliente": qualsiasi persona fisica o giuridica che chiede, direttamente o indirettamente, di essere consigliata, assistita o rappresentata dall'avvocato in questione;

(d) "associazione professionale": organo rappresentativo al quale appartengono, direttamente o indirettamente, o sono iscritti alcuni o tutti gli avvocati e che ha

una qualche responsabilità nell'organizzazione o nella regolamentazione della professione forense ai sensi del diritto nazionale;

(e) "attività professionali degli avvocati": qualsiasi azione volta a preparare o prestare consulenza, assistenza o rappresentanza a un cliente o a un potenziale cliente in merito all'interpretazione o all'applicazione del diritto nazionale, straniero o internazionale, sia nel territorio delle parti in cui essi sono stabiliti sia in qualunque altro luogo in cui tale azione possa essere intrapresa, anche per quanto riguarda i procedimenti e i lavori di un organo giurisdizionale internazionale o di un organo istituito da un'organizzazione internazionale;

(f) "attività professionali delle associazioni professionali": qualsiasi azione contemplata dall'articolo 4, paragrafo 2, della presente convenzione;

(g) "autorità pubbliche":

 (a) i governi e le amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale;

 (b) gli organi legislativi e le autorità giudiziarie nella misura in cui svolgono funzioni amministrative conformemente al diritto nazionale;

 (c) le persone fisiche o giuridiche nella misura in cui esercitano l'autorità amministrativa;

(h) le espressioni "previsto dalla legge" e "necessario in una società democratica" sono usate nel senso di cui alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Capo II - Disposizioni sostanziali

Articolo 4 – Associazioni professionali

(1) Le parti provvedono affinché il quadro giuridico e normativo nazionale garantisca l'indipendenza e l'autonomia delle associazioni professionali. L'elezione dei relativi organi esecutivi si svolge conformemente alle norme applicabili e senza ingerenze esterne.

(2) Le parti provvedono affinché le associazioni professionali possano:

(a) promuovere e rappresentare gli interessi degli avvocati e della loro professione;

(b) promuovere e difendere l'indipendenza degli avvocati e il loro ruolo nella società;

(c) elaborare norme deontologiche professionali e promuoverne l'osservanza, conformemente alla presente convenzione;

(d) promuovere l'accesso alla professione e alla formazione continua degli avvocati;

(e) cooperare con gli avvocati, le altre associazioni professionali e le organizzazioni internazionali, intergovernative o non governative sulle questioni di diritto e di pratica forense, comprese la promozione e la protezione del ruolo degli avvocati; e

(f) promuovere il benessere degli avvocati e fornire assistenza agli avvocati e ai loro familiari ove necessario.

(3) Le parti provvedono affinché le associazioni professionali siano consultate effettivamente e in modo tempestivo in merito alle proposte governative di modifica

della legislazione e delle norme procedurali e amministrative che incidono direttamente sulle attività professionali degli avvocati e sulla regolamentazione della professione.

(4) Le parti provvedono affinché qualsiasi obbligo di appartenenza a un'associazione professionale non impedisca agli avvocati di costituire altre associazioni e di parteciparvi per promuovere i loro interessi professionali e le loro attività professionali.

Articolo 5 – Diritto di esercitare la professione

(1) Le parti provvedono affinché l'ammissione alla professione forense, il mantenimento dell'abilitazione e la riammissione all'esercizio della professione siano previsti dalla legge e:

(a) si basino su criteri oggettivi, pertinenti e trasparenti, applicati attraverso una procedura equa; e

(b) non siano oggetto di discriminazioni fondate su motivi vietati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(2) Le parti provvedono affinché le decisioni relative all'ammissione alla professione forense, al mantenimento dell'abilitazione e alla riammissione all'esercizio della professione siano adottate da un'associazione professionale o da un altro organo indipendente e siano impugnabili dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, costituito per legge.

Articolo 6 – Diritti professionali degli avvocati

(1) Le parti provvedono affinché gli avvocati possano:

(a) offrire e prestare consulenza, assistenza e rappresentanza legali, anche ai fini della difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

(b) accettare o rifiutare come cliente qualsiasi persona fisica o giuridica, e porre fine al rapporto con il cliente;

(c) avere accesso rapido ed effettivo ai loro clienti e potenziali clienti, anche quando questi sono privati della libertà personale;

(d) essere riconosciuti come le persone autorizzate a consigliare, assistere o rappresentare i loro clienti;

(e) quando agiscono a nome dei loro clienti, avere senza indebiti ritardi e restrizioni accesso effettivo a qualsiasi materiale rilevante in possesso o sotto il controllo delle autorità pubbliche competenti e degli organi giurisdizionali competenti;

(f) avere accesso effettivo a un organo giurisdizionale o altro organo analogo dinanzi al quale sono abilitati a comparire e la possibilità di comunicare con tale organo;

(g) presentare istanze o richieste a nome dei loro clienti, anche in merito alla ricusazione di un giudice, un pubblico ministero o un membro di un organo chiamato a pronunciarsi in una causa particolare e in merito allo svolgimento del procedimento;

(h) partecipare effettivamente a tutti i procedimenti in cui agiscono a nome dei loro clienti;

(i) informare il pubblico in merito ai servizi che offrono.

(2) Le parti provvedono affinché gli avvocati non incorrano nella responsabilità civile o penale per le dichiarazioni orali e scritte rese in buona fede e con diligenza nello svolgimento di qualsiasi procedimento a nome dei loro clienti.

(3) Le parti provvedono affinché gli avvocati:

(a) possano prestare ai loro clienti o potenziali clienti consulenza legale in privato quando li incontrano di persona;

(b) possano comunicare in via riservata con i loro clienti o potenziali clienti, indipendentemente dal mezzo e dalla forma utilizzati per la comunicazione;

(c) non siano tenuti a divulgare informazioni o consegnare materiale ricevuti, direttamente o indirettamente, dai clienti o potenziali clienti, né a rivelare il contenuto degli scambi avuti con essi o a deporre al riguardo, né a consegnare materiale preparato in vista di tali scambi o dello svolgimento di un procedimento giudiziario per conto dei clienti o potenziali clienti.

(4) L'esercizio dei diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non è soggetto a restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica. Tali restrizioni possono includere, tra l'altro, gli obblighi di garantire la disponibilità di consulenza, assistenza e rappresentanza legali per tutti.

(5) Le parti provvedono affinché gli avvocati non subiscano conseguenze negative per il fatto di essere identificati con i loro clienti o con la causa di questi. L'applicazione del presente articolo lascia impregiudicata la libertà di espressione tutelata dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal diritto interno.

Articolo 7 – Libertà di espressione

(1) Le parti provvedono affinché gli avvocati abbiano il diritto di informare il pubblico sulle questioni relative alle cause dei loro clienti, fatte salve unicamente le restrizioni, previste dalla legge e necessarie in una società democratica, derivanti dalle responsabilità professionali, dalle esigenze dell'amministrazione della giustizia e dal rispetto della vita privata.

(2) Le parti provvedono affinché gli avvocati, individualmente e collettivamente, e le associazioni professionali abbiano il diritto di promuovere lo Stato di diritto e il suo rispetto, di partecipare al dibattito pubblico sul contenuto, l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche vigenti o proposte e delle decisioni giudiziarie, sull'amministrazione della giustizia e l'accesso alla stessa e sulla promozione e tutela dei diritti umani, così come il diritto di formulare proposte di riforma al riguardo.

Articolo 8 - Disciplina

(1) Le parti provvedono affinché i motivi per un'azione disciplinare nei confronti degli avvocati si basino esclusivamente su norme deontologiche professionali previste dalla legge e conformi ai diritti e alle libertà sanciti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(2) Le parti provvedono affinché i procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati siano:

(a) promossi dinanzi a:

(a) un organo disciplinare indipendente e imparziale istituito da un'associazione professionale,

(b) un'autorità indipendente e imparziale, o

(c) un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, costituito per legge;

(b) trattati rapidamente;

(c) condotti secondo i requisiti per un equo processo ai sensi dell'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e nel rispetto del diritto di essere consigliati, assistiti o rappresentati da un avvocato di loro scelta; e

(d) impugnabili dall'avvocato interessato dinanzi a un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, costituito per legge.

(3) Le parti provvedono affinché le sanzioni disciplinari inflitte agli avvocati rispettino i principi di legalità, non discriminazione e proporzionalità. Qualsiasi divieto del diritto di esercitare la professione dovrebbe essere imposto solo per le violazioni più gravi delle norme professionali.

Articolo 9 – Misure di protezione

(1) Le parti provvedono affinché, fatte salve le restrizioni che sono previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica per prevenire, indagare o perseguire i reati o per tutelare i diritti altrui, gli avvocati:

(a) abbiano accesso a un avvocato di loro scelta in caso di privazione della libertà personale;

(b) possano informare un rappresentante della loro associazione professionale, senza indebito ritardo, in merito alla loro privazione della libertà personale, alla relativa base giuridica e al luogo in cui si trovano;

(c) beneficino della presenza di un avvocato indipendente o di un rappresentante della loro associazione professionale durante:

(a) qualsiasi perquisizione personale o di locali, veicoli o dispositivi da essi utilizzati per le loro attività professionali, effettuata nell'ambito di un'indagine o un processo civile, penale o amministrativo; o

(b) il sequestro o la copia di documenti, dati di altro tipo e qualsiasi materiale da essi utilizzati per le loro attività professionali,

tranne se il soggetto che procede alla perquisizione o al sequestro non esamina i documenti o i dati;

(d) siano informati dei loro diritti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo quando sono privati della libertà personale e prima di essere sottoposti a perquisizioni o che si proceda al sequestro o alla copia di documenti.

(2) Le parti provvedono affinché siano predisposte e osservate garanzie adeguate in caso di ispezioni o altre misure adottate a fini di controllo della professione.

(3) Le parti provvedono affinché, fatte salve le restrizioni che sono previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica per prevenire, indagare e perseguire i reati o per tutelare i diritti altrui, le associazioni professionali siano in grado di proteggere i diritti riconosciuti dalla presente convenzione, anche:

(a) avendo accesso effettivo, tramite i loro rappresentanti, agli avvocati privati della libertà personale su richiesta degli avvocati interessati;

(b) venendo informate senza indebito ritardo delle aggressioni o uccisioni perpetrate contro avvocati e note alle autorità di contrasto, qualora vi siano motivi per ritenere che tali aggressioni o uccisioni siano motivate dalle attività professionali degli avvocati e le stesse non siano state rese pubbliche in altro modo e qualora gli avvocati non siano in grado di informare essi stessi le associazioni professionali;

(c) avendo la possibilità di assistere alle udienze di qualsiasi procedimento promosso nei confronti di avvocati, qualora vi sia motivo di ritenere che tale procedimento sia collegato alle attività professionali degli avvocati.

(4) Le parti:

(a) provvedono affinché gli avvocati e le loro associazioni professionali siano in grado di svolgere le loro attività professionali ed esercitare i loro diritti ai sensi dell'articolo 7 della presente convenzione senza essere oggetto di:

(a) qualsiasi forma di aggressione fisica, minaccia, molestia o intimidazione; o

(b) ostruzioni o ingerenze indebite;

(b) si astengono dal compiere gli atti di cui alla lettera a) del presente paragrafo; e

(c) conducono un'indagine effettiva qualora sia compiuto un atto di cui alla lettera a) del presente paragrafo e vi sia motivo di ritenere che esso possa costituire reato.

(5) Le parti si astengono dall'adottare qualsiasi misura o dall'approvare qualsiasi pratica che comprometta l'indipendenza e l'autonomia delle associazioni professionali.

Capo III – Meccanismo di monitoraggio

Articolo 10 – Gruppo di esperti sulla protezione della professione di avvocato

(1) Il gruppo di esperti sulla protezione della professione di avvocato (in appresso "GRAVO") monitora l'attuazione della presente convenzione ad opera delle parti.

(2) Il GRAVO è composto da un mimino di otto membri a un massimo di 12 membri. I membri sono eletti dal comitato delle parti istituito dall'articolo 11 della presente convenzione tra i candidati nominati dalle parti, per un mandato di quattro anni rinnovabile una volta, e scelti tra i cittadini delle parti.

(3) L'elezione iniziale di otto membri ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. L'elezione dei quattro membri aggiuntivi ha luogo dopo la 25ª ratifica o adesione.

(4) L'elezione dei membri del GRAVO si basa sui principi seguenti:

(a) i membri sono selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità che abbiano una comprovata esperienza professionale nei settori contemplati dalla presente convenzione;

(b) nel GRAVO non può esservi più di un cittadino dello stesso Stato;

(c) i membri dovrebbero rappresentare sistemi giuridici diversi;

(d) la composizione del GRAVO garantisce un equilibrio geografico e di genere;

(e) i membri siedono a titolo individuale, sono indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e sono disponibili a svolgere effettivamente i loro compiti.

(5) La procedura di elezione dei membri del GRAVO è stabilita dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e con il consenso unanime delle parti, entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione.

(6) Il GRAVO adotta il proprio regolamento interno.

(7) I membri del GRAVO e gli altri membri delle delegazioni che effettuano le visite nei paesi conformemente all'articolo 12 della presente convenzione godono dei privilegi e delle immunità stabiliti nell'appendice della presente convenzione.

Articolo 11 – Comitato delle parti

(1) Il comitato delle parti è composto dai rappresentanti delle parti della presente convenzione, le quali si adoperano per raggiungere l'equilibrio di genere nella sua composizione.

(2) Il comitato delle parti si riunisce su convocazione del segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Successivamente esso si riunisce su richiesta di un terzo delle parti, del presidente del comitato delle parti o del segretario generale.

(3) Il comitato delle parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12 – Procedura

(1) La procedura di valutazione è suddivisa in cicli. Il GRAVO definisce l'ambito di applicazione e il mezzo appropriato per svolgere tale procedura, quali questionari che possono fungere da base per la valutazione dell'attuazione ad opera delle parti.

(2) Il GRAVO riceve informazioni sull'attuazione della convenzione dalla parte interessata. Può ricevere informazioni sull'attuazione della convenzione anche da organizzazioni non governative e dalla società civile, da associazioni professionali e da istituzioni nazionali per la tutela dei diritti umani. Il GRAVO tiene inoltre in debita considerazione le informazioni disponibili provenienti da altri strumenti e organi del Consiglio d'Europa, nonché da altre organizzazioni regionali e internazionali, nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione.

(3) Se le informazioni ottenute sono insufficienti e non vi sono altre modalità praticabili per ottenere le informazioni in modo attendibile o nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della presente convenzione, il GRAVO può organizzare visite nei paesi, in cooperazione con le autorità nazionali e, ove necessario, con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti. Le visite sono sussidiarie e limitate ai settori in cui il GRAVO ritiene che le informazioni siano insufficienti e ai casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della presente convenzione.

(4) Le visite sono condotte da una delegazione del GRAVO. Nel corso delle visite la delegazione può essere assistita da specialisti in settori specifici. Nel corso delle visite la delegazione:

(a) dovrebbe godere della libertà di circolazione nella giurisdizione in questione;

(b) dovrebbe poter avere contatti con le autorità statali;

(c) non dovrebbe vedersi preclusa la possibilità di incontrare le persone con cui desidera avere colloqui in privato;

(d) dovrebbe avere accesso al materiale pertinente per la visita nel paese.

(5) Il GRAVO prepara un progetto di relazione in cui riporta la sua analisi dell'attuazione delle disposizioni su cui verte la valutazione e i suoi suggerimenti e proposte sul modo in cui la parte interessata può affrontare i problemi individuati. Il progetto di relazione è trasmesso alla parte riguardo alla quale è effettuata la valutazione affinché essa possa presentare osservazioni. Tali osservazioni sono prese in considerazione dal GRAVO ai fini dell'adozione della relazione.

(6) Sulla base di tutte le informazioni ricevute e delle osservazioni della parte interessata, il GRAVO adotta la relazione e le conclusioni in merito alle misure adottate dalla parte per attuare le disposizioni della presente convenzione. La relazione e le conclusioni sono trasmesse alla parte interessata e al comitato delle parti. La relazione e le conclusioni del GRAVO sono rese pubbliche all'atto dell'adozione, unitamente alle eventuali osservazioni della parte interessata.

(7) Fatta salva la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, il comitato delle parti può adottare, sulla base della relazione e delle conclusioni del GRAVO, raccomandazioni rivolte alla parte interessata:

(a) in merito alle misure da adottare per attuare le conclusioni del GRAVO, se necessario con l'indicazione di una data per la presentazione delle informazioni sulla relativa attuazione; e

(b) volte a promuovere la cooperazione con la parte interessata ai fini della corretta attuazione della presente convenzione.

Articolo 13 – Procedura d'urgenza

(1) Se riceve informazioni attendibili riguardo a una situazione in cui i problemi richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare l'entità o il numero di violazioni gravi della convenzione, il GRAVO può chiedere alla parte interessata di presentare con urgenza una relazione speciale sulle misure adottate per prevenire tali violazioni.

(2) Tenuto conto delle informazioni presentate dalla parte interessata e di qualsiasi altra informazione attendibile a propria disposizione, il GRAVO può designare uno o più dei suoi membri affinché conducano un'indagine e gli riferiscano con urgenza. Se giustificato e con il consenso della parte interessata, l'indagine può comprendere una visita sul territorio di tale parte.

(3) Dopo aver esaminato le conclusioni dell'indagine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il GRAVO le trasmette, unitamente a eventuali osservazioni e raccomandazioni, alla parte interessata e, se del caso, al comitato delle parti, al Comitato dei ministri e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. La relazione e le conclusioni del GRAVO sono rese pubbliche all'atto dell'adozione, unitamente alle osservazioni della parte interessata.

Articolo 14 – Pareri

Il GRAVO può adottare, se del caso, pareri sull'attuazione della presente convenzione.

Articolo 15 – Relazioni con altri organi

Il Comitato dei ministri e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sono periodicamente informati in merito all'attuazione della presente convenzione.

Capo IV – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 16 – Relazioni con altri strumenti internazionali

(1) La presente convenzione non incide sui diritti e sugli obblighi derivanti da altri strumenti internazionali di cui le parti della presente convenzione sono o diventeranno parti e che prevedono disposizioni su questioni disciplinate dalla presente convenzione e garantiscono una maggiore tutela del diritto degli avvocati di esercitare liberamente la professione forense.

(2) Le parti della presente convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle questioni oggetto della presente convenzione, allo scopo di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di agevolare l'applicazione dei principi in essa stabiliti.

Capo V – Disposizioni finali

Articolo 17 – Firma ed entrata in vigore

(1) La presente convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.

(2) La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

(3) La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui otto firmatari, di cui almeno sei Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno espresso il consenso a essere vincolati dalla convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.

(4) Per ogni firmatario che esprima in data successiva il consenso ad esserne vincolato, la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 18 – Adesione alla convenzione

(1) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e con il consenso unanime delle parti della presente convenzione, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della presente convenzione ad aderirvi mediante una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20, lettera d), dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato dei ministri.

(2) Riguardo agli Stati che vi hanno aderito, la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il segretario generale del Consiglio d'Europa.

(3) Ogni parte che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento delle attività del GRAVO e del comitato delle parti secondo le modalità stabilite dal Comitato dei ministri.

Articolo 19 – Applicazione territoriale

(1) Ogni Stato o l'Unione europea, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica la presente convenzione.

(2) Ogni parte può, mediante dichiarazione rivolta al segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere in data successiva l'applicazione della presente convenzione a ogni altro territorio specificato nella dichiarazione di cui curi le relazioni internazionali o a nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. Riguardo a tale territorio la convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del segretario generale.

(3) Qualsiasi dichiarazione effettuata in virtù dei due precedenti paragrafi può, riguardo ai territori indicati nella medesima, essere revocata mediante una notifica rivolta al segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 20 – Dichiarazioni

(1) Ogni parte contraente della presente convenzione, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indica, mediante dichiarazione rivolta al segretario generale del Consiglio d'Europa, i titoli professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione ai fini dell'articolo 3, lettera a). La dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento successivo con le stesse modalità. La dichiarazione e le sue eventuali modifiche non pregiudicano lo scopo della presente convenzione e la protezione da essa fornita.

(2) Ogni parte contraente della presente convenzione, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può precisare, mediante dichiarazione rivolta al segretario generale del Consiglio d'Europa, che la definizione del termine "autorità pubbliche" include uno o più degli organi seguenti:

(a) organi legislativi per quanto riguarda le loro altre attività;

(b) autorità giudiziarie per quanto riguarda le loro altre attività;

(c) persone fisiche o giuridiche nella misura in cui svolgono funzioni pubbliche o operano con fondi pubblici, conformemente al diritto nazionale.

La dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento successivo con le stesse modalità.

Articolo 21 – Riserve

(1) Ogni Stato o l'Unione europea, all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può precisare, mediante dichiarazione rivolta al segretario generale del Consiglio d'Europa, che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o circostanze particolari le disposizioni di cui all'articolo 6 per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafo 3,

lettera b), della presente convenzione. Non è ammessa altra riserva rispetto alle disposizioni della presente convenzione.

(2) Ogni parte può ritirare integralmente o parzialmente una riserva mediante dichiarazione rivolta al segretario generale del Consiglio d'Europa. La dichiarazione ha effetto a decorrere dalla data del suo ricevimento da parte del segretario generale.

Articolo 22 – Modifiche della convenzione

(1) Ogni modifica della presente convenzione proposta da una parte è comunicata al segretario generale del Consiglio d'Europa, che la trasmette agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione, a ogni Stato firmatario, a ogni Stato parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1.

(2) Ogni modifica proposta da una parte è comunicata al comitato delle parti, che presenta al Comitato dei ministri un parere in merito.

(3) Il Comitato dei ministri valuta la modifica proposta e il parere presentato dal comitato delle parti e, previa consultazione con gli Stati non membri parti della presente convenzione, può adottare la modifica.

(4) Il testo di ogni modifica adottata dal Comitato dei ministri a norma del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle parti per accettazione.

(5) Ogni modifica adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui tutte le parti hanno informato il segretario generale di averla accettata.

Articolo 23 – Denuncia

(1) Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione mediante notifica rivolta al segretario generale del Consiglio d'Europa.

(2) La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del segretario generale.

Articolo 24 – Notifiche

Il segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione, a ogni Stato firmatario, a ogni Stato parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 18:

(a) ogni firma;

(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

(c) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione conformemente agli articoli 17 e 18;

(d) ogni modifica adottata conformemente all'articolo 22 e la data della relativa entrata in vigore;

(e) ogni dichiarazione formulata a norma dell'articolo 20;

(f) ogni riserva e ogni ritiro di riserva espressi a norma dell'articolo 21;

(g) ogni denuncia effettuata a norma dell'articolo 23;

(h) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante la presente convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Lussemburgo, il giorno 13 maggio 2025, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione, a ogni Stato firmatario, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente convenzione.

Appendice – Privilegi e immunità (articolo 10)

(1) La presente appendice si applica ai membri del GRAVO di cui all'articolo 10 della presente convenzione e agli altri membri delle delegazioni incaricate delle visite nei paesi. Ai fini della presente appendice, l'espressione "altri membri delle delegazioni incaricate delle visite nei paesi" comprende gli esperti nazionali indipendenti e gli specialisti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, della presente convenzione, i membri del personale del Consiglio d'Europa e gli interpreti impiegati dal Consiglio d'Europa che accompagnano il GRAVO durante le visite nei paesi.

(2) Nell'esercizio delle loro funzioni relative alla preparazione e allo svolgimento delle visite nei paesi, nonché al seguito da darvi e ai viaggi connessi a tali funzioni, i membri del GRAVO e gli altri membri delle delegazioni incaricate delle visite nei paesi godono dei privilegi e delle immunità seguenti:

 (a) immunità dall'arresto o dalla detenzione e dal sequestro del bagaglio personale e immunità da procedimenti giudiziari di qualsiasi tipo per le loro dichiarazioni orali o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti in veste ufficiale;

 (b) esenzione da ogni restrizione alla libertà di circolazione relativa all'uscita e all'ingresso nel loro paese di residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano le loro funzioni, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni.

(3) Nel corso dei viaggi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, ai membri del GRAVO e agli altri membri delle delegazioni incaricate delle visite nei paesi sono accordate, in materia di dogane e di controllo dei cambi, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

(4) I documenti relativi alla valutazione dell'attuazione della presente convenzione trasportati dai membri del GRAVO e dagli altri membri delle delegazioni incaricate delle visite nei paesi sono inviolabili. Nessuna misura di intercettazione o di censura può essere applicata alla corrispondenza ufficiale del GRAVO o alle comunicazioni ufficiali dei membri del GRAVO e degli altri membri delle delegazioni incaricate delle visite nei paesi.

(5) Al fine di garantire ai membri del GRAVO e agli altri membri delle delegazioni incaricate delle visite nei paesi totale libertà di parola e totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, l'immunità da procedimenti giudiziari per le dichiarazioni orali o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni continua anche dopo la scadenza del loro mandato.

(6) I privilegi e le immunità sono accordati alle persone di cui al punto 1 della presente appendice non per loro vantaggio personale, bensì per garantire l'esercizio

indipendente delle loro funzioni nell'interesse del GRAVO. La revoca delle immunità accordate alle persone di cui al punto 1 della presente appendice è pronunciata dal segretario generale del Consiglio d'Europa in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità ostacoli il corso della giustizia e in cui possa essere revocata senza arrecare pregiudizio agli interessi del GRAVO.